

STATUTO

LAVANDERIA 5 STELLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CONCOREZZO MB VIA LEVATI SNC

Numero REA: MB - 2514224

Codice fiscale: 10206540964

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-02-2018 - Statuto completo	2
--	---

	diciotto e quindici minuti.	
	Atto di due fogli dattiloscritti e manoscritti da me notaio su cinque	
	facciate intiere e parte della sesta facciata.	
	Firmato: CUSIMANO SALVATORE	
	" PALUMMO ANGELINA	
	" PALUMMO STEFANINA	
	" Aurelio Gavazzi Notaio (segue sigillo)	
	Allegato A) al Rep. N.301.568/53743	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita, con sede nel Comune di Concorezzo, la società coope-	
	rativa sociale denominata:	
	"LAVANDERIA 5 STELLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze, sia in Italia sia all'estero, nei modi e termini di legge	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e	
	nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codi-	
	ce civile, le norme relative alla disciplina delle cooperative sociali,	
	delle imprese sociali e le leggi speciali sulle cooperative, nonché le	
	disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Art. 2 (Durata)	
	La cooperativa ha durata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre	
	6	

	duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione del-	
	l'assemblea.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	Conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, lo scopo mutualisti-	
	co che i soci intendono perseguire è la promozione umana e l'inseri-	
	mento nella vita lavorativa di persone svantaggiate e disabili, me-	
	diate lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, com-	
	merciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate di cui alla lettera b) dell'art. 1, Legge 381/91.	
	La cooperativa sociale, retta e disciplinata dai principi della mutualità	
	prevalente e con gestione sociale orientata al conseguimento dei	
	parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512	
	e 2513 c.c., senza fini di speculazione privata, si propone inoltre di	
	ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione	
	della propria attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali.	
	E' espressamente escluso lo scopo di lucro.	
	Al fine di promuovere iniziative tese all'inserimento socio - lavorativo	
	delle persone svantaggiate e disabili, anche in unione con le altre	
	organizzazioni associate, consorziate e non ad essa, la cooperativa	
	si servirà di quanto lo Stato, la Regione, gli Enti locali e l'Unione Eu-	
	ropea vorranno promuovere in vista di tali finalità.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci in-	
	7	

	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento, approvato ai sensi dell'arti-	
	colo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e ss. mm. ed ii.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi	
	delle prestazioni lavorative di terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il	
	principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La società, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci e alla	
	promozione e gestione di iniziative di reinserimento sociale e di in-	
	serimento lavorativo delle persone svantaggiate (come definite ai	
	sensi dell'art. 4, Legge 381/91 e dalla normativa vigente), ha per og-	
	getto lo svolgimento di attività di lavoro diverse fra le quali, a titolo	
	esemplificativo:	
	1. lavanderia a secco e/o ad acqua, di tintoria e stireria, relativamen-	
	te a prodotti tessili di qualunque tipo, compreso gli articoli di abbi-	
	gliamento in genere, gli accessori, gli articoli di maglieria, camiceria,	
	biancheria intima e non, pellicceria, stoffe, tovaglie e tovaglioli, len-	
	zuola, federe, copriletti, asciugamani, camici e tute da lavoro e spor-	
	tive, stracci, pezzame ed ogni altro tipo di materiale sia sintetico che	
	naturale, sia filato che non, compresi quelli relativi agli usi industriali,	
	cantieristici, della ristorazione, del settore alberghiero, per comunità	
	8	

	ed enti, oltre alla prestazione di tutti i servizi e le consulenze inerenti;	
	2. produzione, commercializzazione sia all'ingrosso che al minuto, noleggio, manutenzione e trasporto, in conto proprio e/o per conto terzi, dei beni sopra specificati, oltre che di materiali e prodotti per l'igiene, la disinfezione e la pulizia di pubblici esercizi in genere compreso bar, ristoranti, alberghi e comunità; di prodotti antinfortunistici e inerenti la prevenzione di infortuni, incendi e furti, di macchinari, di attrezzature e di loro accessori per il commercio, l'artigianato, l'industria e l'agricoltura;	
	3. la compravendita, la locazione e la gestione, sia in Italia che all'estero, di esercizi commerciali aventi come oggetto l'attività di cui ai precedenti punti.	
	Nell'esercizio di tali attività, le persone svantaggiate di cui sopra dovranno costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.	
	La cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:	
	concedere garanzie personali e/o reali anche a favore di terzi; stipu-	
	9	

	lare contratti di affitto, subaffitto, locazione, sub-locazione, appalti e	
	sub-appalti, relativamente a beni immobili di qualsiasi natura e desti-	
	nazione e ad aziende. Per il miglior raggiungimento degli scopi so-	
	ciali la società potrà inoltre compiere ogni altra operazione immobi-	
	liare, mobiliare, commerciale e finanziaria che non sia vietata da di-	
	sposizioni di legge, nonché assumere partecipazioni in altre società	
	od enti nei limiti previsti dall'art.2361 c.c.	
	La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Ti-	
	tolo IV del presente Statuto.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche che, a parere del Con-	
	siglio di Amministrazione, abbiano i requisiti attitudinali idonei alle at-	
	tività proposte dalla cooperativa, che condividano gli ideali di solida-	
	rietà e mutualità del movimento cooperativistico e che siano interes-	
	sate alle iniziative previste dall'oggetto sociale e non aventi interessi	
	in contrasto con quelli della cooperativa.	
	In particolare:	
	a) tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particola-	
	re coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei set-	
	tori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano col-	
	laborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavo-	
	10	

	rativa o professionale;	
	b) i soci lavoratori svantaggiati, così come definiti dalla Legge	
	381/91 e nei limiti di cui alla stessa legge;	
	c) i soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusi-	
	vamente per fini di solidarietà.	
	I soci volontari non possono superare la metà del numero complessi-	
	sivo di tutti i soci e sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 2,	
	Legge 381/91.	
	Ogni socio é iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base	
	all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio	
	mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività econo-	
	mica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la	
	capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei	
	soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lun-	
	go periodo.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese	
	identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività ef-	
	fettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa	
	stessa, salvo delibera autorizzativa da parte del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione della cooperativa.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,	
	l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale, in	
	ragione dell'interesse:	
	11	

	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo	
	può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano	
	completare o integrare la loro formazione professionale in ragione	
	del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con	
	le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo	
	può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in	
	grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità	
	con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio spe-	
	ciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di forma-	
	zione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della	
	cooperativa;	
	3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore ad 1 (u-	
	na).	
	Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo	
	22, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	12	

	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle	
	forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare	
	alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione	
	delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può	
	rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto	
	amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo	
	2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal-	
	l'articolo 11 del presente Statuto. Il recesso ha effetto, per quanto ri-	
	guarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi anche prima della data di sca-	
	denza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti	
	dalla legge e dall'articolo 12 del presente Statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il so-	
	cio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci	
	cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dal-	
	la delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla cooperativa ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazio-	
	ne all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inse-	
	rimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo ammini-	
	13	

	strativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di so-	
	cio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti pre-	
	visti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrati-	
	vo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del so-	
	cio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'orga-	
	no amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di na-	
	scita;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, in relazione ai requisiti	
	prescritti dallo Statuto, della condizione professionale, delle specifi-	
	che competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto	
	con quella della cooperativa;	
	d) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere nel rispetto	
	del limite massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, al regolamento	
	interno e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria, di	
	cui all'articolo 30 del presente Statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle	
	condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompati-	
	bilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni	
	14	

	sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento	
	del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio è tenuto al versamento del capitale sociale secondo	
	le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al	
	precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti	
	dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente,	
	l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di	
	società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea	
	per la modificazione dello Statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci	
	dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello Sta-	
	tuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori	
	devono motivare, entro sessanta giorni, la relativa delibera e comu-	
	nicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di	
	ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua	
	prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministra-	
	tivo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea	
	15	

	con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'as-	
	semblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dalla	
	delibera di ammissione;	
	- della tassa di ammissione, eventualmente stabilita dal Consiglio di	
	Amministrazione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibe-	
	razioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro la-	
	voro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme re-	
	stando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello ri-	
	sultante dal libro soci.	
	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere	
	dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di	
	consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali	
	16	

	ed i documenti relativi all'amministrazione.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di	
	morte, nonché per gli altri casi previsti dalla legge.	
	Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione,	
	alla perdita della qualità di socio consegue la risoluzione dell'ulterio-	
	re rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 3 e, viceversa, il	
	venir meno dell'ulteriore rapporto di lavoro determina, ai sensi dei	
	successivi articoli, la cessazione del rapporto associativo.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura -	
	sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società	
	con lettera raccomandata A.R., anche a mano.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma	
	della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessan-	
	ta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le proce-	
	dure arbitrali di cui al successivo articolo 30.	
	17	

	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rap-	
	porto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno anche a mano.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedot-	
	ta nel contratto sociale;	
	b) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei rego-	
	lamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del	
	rapporto;	
	c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento	
	delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità pre-	
	viste dall'art. 5 o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in	
	concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	e) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili	
	quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa o as-	
	suma comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello sco-	
	po e dell'oggetto sociale;	
	18	

	g) che venga condannato, con sentenza penale irrevocabile, per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici,	
	quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consenta-	
	no la prosecuzione del rapporto;	
	h) che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, subisca	
	un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta	
	causa o giustificato motivo soggettivo;	
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto	
	dalla cooperativa per inadempimento;	
	l) in tutti gli altri casi previsti dalla legge vigente e dal regolamento	
	interno.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata A.R.,	
	può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 30.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da	
	farsi a cura degli amministratori.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del ca-	
	pitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai	
	sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera b), la cui liquidazione -	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capita-	
	le - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è ve-	
	rificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio stesso.	
	19	

	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale, assegnata al	
	socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in	
	più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo	
	di cinque anni.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto han-	
	no diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unita-	
	mente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto no-	
	torio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli	
	aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data	
	del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà	
	di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione, si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del	
	codice civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno ri-	
	chiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine sud-	
	20	

	detto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio d'Ammini-	
	strazione, al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui al-	
	l'articolo 2480 c.c., la cooperativa può emettere titoli di debito, non-	
	ché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori profes-	
	sionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ri-	
	spettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-oc-	
	ties delle Disposizioni d'attuazione e transitorie.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa as-	
	semblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed	
	il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto	
	dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corre-	
	sponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che ven-	
	gono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei	
	titoli	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente arti-	
	colo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto	
	21	

	dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le suc-	
	cessive disposizioni del presente Statuto.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	
	Art. 17	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del-	
	l'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel	
	rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito regola-	
	mento.	
	Il ritorno è ripartito fra i soci cooperatori proporzionalmente alla	
	qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i	
	criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale -	
	debbono considerare:	
	- l'anzianità lavorativa;	
	- la qualifica rivestita;	
	- la presenza effettiva sul luogo di lavoro	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun so-	
	cio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 18 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	22	

	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da	
	quote ciascuna del valore nominale pari ad euro 25,00.= (venticin-	
	que);	
	- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione, di cui al preceden-	
	te articolo 16;	
	b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con	
	il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti	
	od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dalla riserva straordinaria;	
	d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto	
	per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo	
	patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sotto-	
	scritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono esse-	
	re ripartite fra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né	
	all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 19 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volon-	
	tari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministra-	
	tivo.	
	Il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione deve	
	darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera racco-	
	mandata, precisando i requisiti dell'acquirente. Salvo espressa auto-	
	23	

	rizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effet-	
	tuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta	
	dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato	
	al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi	
	i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'orga-	
	no amministrativo deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a	
	condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve	
	motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al	
	socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo	
	35.	
	Art. 20 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede	
	alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in	
	conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'appro-	
	vazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	
	ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui	
	all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo ammi-	
	nistrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli	
	24	

	utili annuali, destinandoli:	
	a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla	
	legge;	
	b) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condi-	
	zioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.1.92, n. 59;	
	c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente	
	versato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini	
	del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	d) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di ammi-	
	nistrazione di cui al precedente articolo 16 e delle azioni dei soci	
	sovventori, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del	
	presente Statuto;	
	e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla	
	lettera d) dell'art. 23.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutuali-	
	stiche, intendendo per tali l'incremento della riserva legale, il contri-	
	buto al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla	
	legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del	
	numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla lo-	
	ro approvazione.	
	25	

	In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribu-	
	zione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo ammini-	
	strativo;	
	3. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, se	
	obbligatorio;	
	4. le modificazioni dello Statuto;	
	5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6. l'approvazione dei regolamenti interni;	
	7. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazio-	
	ne dei diritti dei soci;	
	8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazio-	
	ne;	
	9. la delibera, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale con le re-	
	lative forme di apporto anche economico da parte dei soci lavoratori	
	ai fini della soluzione della crisi nelle forme previste dal regolamen-	
	to;	
	10. la delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla	
	legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli ammi-	
	nistratori.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante delibe-	
	razione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis	
	del codice civile.	
	26	

	Art. 22 (Assemblee)	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata A.R. anche a mano, inviata 8 (otto) giorni prima del-	
	l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea	
	si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con	
	diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli am-	
	ministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno de-	
	gli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali	
	non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quan-	
	do siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei ca-	
	si previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è	
	necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i so-	
	ci della cooperativa aventi diritto al voto.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni, si procederà normalmente col sistema della alzata	
	27	

	di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel	
	libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora	
	nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammon-	
	tare della sua partecipazione; per i soci speciali si applica l'articolo 6	
	del presente Statuto.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personal-	
	mente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un	
	altro socio della stessa categoria, che non rivesta una delle qualifi-	
	che indicate nell'art. 2372, comma cinque, del c.c., ma che abbia di-	
	ritto al voto, mediante delega scritta con validità per la singola as-	
	semblea.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di altri 2 (due)	
	soci.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo	
	ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di que-	
	sti, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La	
	nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da	
	un notaio (punti 4, 7 e 8 dell'art. 21).	
	28	

	Art. 27 (Amministrazione)	
	La cooperativa può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, Sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	29	

	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni	
	sono valide, anche senza comunicazione formale, quando interven-	
	gono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è	
	necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in	
	carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presi-	
	dente.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Pre-	
	sidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto	
	nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione	
	della cooperativa. In sede di nomina possono, tuttavia, essere indi-	
	cati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a sin-	
	goli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i ne-	
	cessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di eserci-	
	zio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le	
	materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c., nonché i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consi-	
	glio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale	
	nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della	
	prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o	
	l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzio-	
	30	

	ne di una partecipazione rilevante in altra società.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, non-	
	ché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o ca-	
	ratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il con-	
	seguimento dello scopo mutualistico e sulle ragioni delle determina-	
	zioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consi-	
	glio, al Vice Presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli	
	altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice	
	civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in	
	carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei	
	mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricor-	
	so alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio	
	Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti	
	di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sin-	
	dacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla de-	
	cisione dei soci e rimane in carica sino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli am-	
	31	

	ministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In	
	presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remune-	
	razione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sen-	
	tito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.	
	Art. 28 (Bilancio sociale e partecipazione dei soci)	
	Il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere e depositare	
	presso i competenti uffici il bilancio sociale, redatto secondo le linee	
	guida definite dalle norme vigenti, in modo da rappresentare l'osser-	
	vanza delle finalità sociali da parte dell'impresa cooperativa.	
	Il bilancio sociale viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea.	
	In conformità con le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2,	
	della Legge 142/2001, il Consiglio di Amministrazione informa i soci	
	in assemblea, o in altre riunioni appositamente convocate, nei casi	
	di:	
	a) modificazione degli organigrammi e funzionigrammi aziendali e	
	della struttura operativa dell'impresa;	
	b) adozione di scelte di carattere tecnico, organizzativo, produttivo, o	
	di investimento di particolare rilevanza, o comunque tali da incidere	
	sulle modalità di svolgimento dell'attività aziendale nel suo comples-	
	so, o sull'assetto dei reparti od uffici.	
	Nei casi in cui per oggettiva esigenza di tempestività, riservatezza	
	od urgenza, i meccanismi di partecipazione suddetti non possano	
	essere attivati preventivamente, è fatto comunque obbligo al Consi-	
	glio di Amministrazione di farne oggetto di discussione con i soci nel	
	più breve tempo possibile.	
	32	

	Art. 29 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543,	
	comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina dell'Organo di	
	controllo.	
	I Sindaci, se nominati, sono revisori contabili iscritti nel registro isti-	
	tuito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presi-	
	dente del collegio.	
	I sindaci, se nominati, durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati	
	decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste	
	dall'articolo 2399 c.c..	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deci-	
	sione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con	
	decreto del Tribunale , sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco nel caso di	
	collegio, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica sino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da	
	adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi tren-	
	ta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, deve vigilare sull'osservanza del-	
	la legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzati-	
	vo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo con-	
	33	

	creto funzionamento. A tal fine, i sindaci, se nominati, possono in	
	qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli am-	
	ministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sul-	
	l'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono	
	scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società con-	
	trollate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'an-	
	damento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo,	
	i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - posso-	
	no avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non deb-	
	bono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza	
	previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, ri-	
	fiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informa-	
	zioni riservate.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il controllo conta-	
	bile, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci, se nominati, relazionano, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requi-	
	sito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio, se nominato, deve redigersi verbale, che	
	deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale	
	e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono	
	essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	34	

	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi	
	del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci,	
	alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato ese-	
	cutivo, se nominato.	
	Il collegio, se nominato, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 30 (Clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci ovvero tra i soci e	
	la cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rap-	
	porto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'in-	
	tervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da	
	un arbitro nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Milano, il qua-	
	le dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richie-	
	sta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designa-	
	to non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta,	
	dalla parte più diligente, al Presidente del tribunale del luogo in cui	
	ha sede la società.	
	La sede arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere, in via rituale, secondo diritto, entro 30 (tren-	
	ta) giorni dalla nomina.	
	Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determi-	
	nazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente,	
	35	

	salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle pro-	
	mosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili re-	
	lativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17	
	gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO VIII	
	SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	Art. 31 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà	
	uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 32 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risul-	
	tante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. b);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 33 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per	
	disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e	
	regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo am-	
	36	

	ministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioran-	
	ze previste per le modifiche statutarie.	
	Art. 34 (Clausole mutualistiche)	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del	
	vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.	
	Le seguenti clausole mutualistiche:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscri-	
	zione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vi-	
	ta della società e dopo il suo scioglimento;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, del-	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalu-	
	tato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	esprese dall'art. 2514 C.C., unitamente alle altre contenute nel pre-	
	sente Statuto Sociale, sono inderogabili e devono di fatto sempre	
	essere osservate.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Cologno Monzese, il 25 (venticinque) gennaio 2018 (duemiladiciot-	
	to).	
	37	